

ASSOCIAZIONE AMERIGO

STATUTO (come modificato dall'Assemblea del 20-1-2011)

Art. 1 - Costituzione e sede

1.1 Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e degli artt. 36 e ss. del Codice civile, è costituita l'Associazione Amerigo. L'Associazione ha sede legale in Roma, presso l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America e può costituire sedi locali ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

2.1 L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopi di lucro, è apolitica ed aconfessionale. Essa destina tutte le sue risorse al perseguimento degli scopi sociali di cui all'art.4. L'Associazione può aderire ad altre associazioni o reti di associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

3.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi dell'Associazione

4.1 L'Associazione si propone di

- favorire la reciproca comprensione ed i rapporti di collaborazione tra Italia e Stati Uniti d'America, rafforzando i legami tra gli Alumni dei programmi culturali, scientifici e professionali promossi dagli Stati Uniti in collaborazione con l'Italia e sostenuti attraverso borse di studio, ricerca e formazione presso università, istituzioni e privati di ambedue i Paesi (di seguito anche solo "Programmi"). Specifico ma non esclusivo riguardo viene riservato agli Alumni del Programma Visitatori Internazionali IVLP e Fulbright;
- contribuire a diffondere la conoscenza e a promuovere in Italia i programmi di scambio culturale degli Stati Uniti d'America;
- rafforzare lo spirito associativo e la collaborazione tra i soci, anche attraverso scambi di conoscenze ed esperienze personali e professionali e la realizzazione di progetti di comune interesse;

promuovere la creazione di reti tra cittadini ed istituzioni italiane e statunitensi nonché tra associazioni private
- promuovere progetti a sostegno della cooperazione in ambito scientifico e culturale, anche attraverso finanziamenti pubblici nazionali ed internazionali.

Art. 5 - Attività

5.1 Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 l'Associazione svolge, fra le altre, le seguenti attività:

- organizzazione di incontri, seminari, conferenze;
- elaborazione e diffusione di studi e ricerche;
- progettazione di iniziative formative, viaggi e missioni di studio;
- redazione di pubblicazioni cartacee ed elettroniche.

Art. 6 - Soci

6.1 Possono aderire all'Associazione in qualità di soci tutti coloro che abbiano preso parte ad uno dei Programmi indicati nel precedente art. 4 o, in via eccezionale, altri soggetti specificamente individuati.

6.2 I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci fondatori;
Soci ordinari;
Soci onorari;
Soci sostenitori.

6.3 Sono Soci fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione, ovvero sono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo. Essi possono candidarsi per l'elezione a cariche istituzionali all'interno dell'Associazione.

6.4 Sono Soci ordinari tutti coloro che abbiano partecipato ad uno dei Programmi di cui all'art. 4 e, previa domanda scritta, siano ammessi dal Consiglio direttivo. Essi possono candidarsi per l'elezione a cariche istituzionali all'interno dell'Associazione.

6.5 Eccezionalmente, l'Associazione può nominare Soci onorari persone fisiche che si siano distinte in attività coerenti con le finalità dell'Associazione o che abbiano particolari meriti verso di essa. I Soci onorari sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo, previa proposta dell'Assemblea dei soci. I soci onorari possono candidarsi per l'elezione a cariche istituzionali all'interno dell'Associazione e sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

6.6 Sono Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, pur non rientrando nelle precedenti categorie, si siano distinte per aver contribuito in maniera rilevante al rafforzamento patrimoniale dell'Associazione attraverso il pagamento di una quota stabilita periodicamente dal Consiglio Direttivo ovvero che abbiano provveduto ad effettuare donazioni, anche in natura, volte ad arricchire stabilmente il patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Amici di Amerigo

7.1 Sono Amici di Amerigo le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, partecipano alle attività della medesima senza entrare nella compagine associativa. Gli Amici di Amerigo sono tenuti al versamento del contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo e godono di benefici collegati al loro status ed in particolare partecipano alle attività pubbliche e private riservate ai Soci.

7.2 L'ammissione degli Amici di Amerigo avviene su domanda degli interessati ed è soggetta a deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8- Ammissione dei soci

8.1 L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati, dietro verifica dell'effettivo svolgimento di uno dei Programmi e previa deliberazione dei membri del Consiglio Direttivo. Per il perfezionamento dell'iscrizione, il socio è tenuto al pagamento di una quota di adesione annuale il cui importo è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Doveri dei soci

9.1 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali, secondo le competenze statutarie.

Art. 10 - Perdita della qualifica di socio

10.1 La qualità di socio può venir meno per uno dei seguenti motivi:

- a) dimissioni;
- b) morte;
- c) esclusione, su delibera del Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità; per violazione delle norme del presente Statuto o per indegnità.
- d) decadenza a causa del mancato pagamento del contributo annuale per tre annualità consecutive, previa verifica dei libri sociali ad opera del Consiglio Direttivo effettuata entro il primo mese dell'anno sociale.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

11.1 Sono organi dell'Associazione:

Il Presidente Onorario
L'Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Segretario Generale.

Art. 12

12.1 In considerazione della natura dell'Associazione e della sua funzione di unico riferimento nazionale della più ampia comunità degli Alumni dei Programmi di scambio di cui all'art.4, la funzione di Presidente Onorario è attribuita di diritto all'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America *pro tempore* presso la Repubblica italiana il quale partecipa di diritto alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di voto consultivo.

Art. 13 - Assemblea dei Soci

13.1 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea - sia in seduta ordinaria che straordinaria - tutti i soci che risultino in regola con il pagamento del contributo annuale entro il giorno precedente il suo svolgimento.

13.2 L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria entro il 31 maggio per l'eventuale rinnovo delle cariche, per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno sociale precedente e l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno sociale successivo.

13.3 Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio avente diritto a parteciparvi mediante delega scritta con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ciascun socio non può rappresentare per delega più di cinque soci.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

14.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con avviso spedito quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (a mero titolo esemplificativo: telegramma, e-mail, corriere, etc.), fatto pervenire a tutti i soci in regola con il pagamento del contributo annuale.

14.2 In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma, ovvero e-mail. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e l'ordine del giorno.

14.3 L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci. In

mancanza di regolare convocazione l'Assemblea può legittimamente costituirsi con la presenza in proprio o per delega, di tutti i soci aventi diritto ad intervenire, purché siano presenti di persona anche tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima e seconda convocazione con la presenza diretta o per delega di almeno la metà dei soci iscritti.

15.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da il più anziano dei due Vice Presidenti o, in subordine, dal socio più anziano presente in Assemblea. Spetta al Presidente accertare la legittimazione all'intervento in Assemblea e la regolarità delle deleghe, dirigere e presiedere le riunioni.

15.3 I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

15.4 L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti presenti. Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 16 - Forma di votazione dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può scegliere in questo caso, due scrutatori fra i presenti.

Art. 17 - Compiti dell'Assemblea

17.1 All'Assemblea spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:

- a) deliberare sui bilanci consuntivi e sui quelli preventivi;
- b) deliberare sulle relazioni presentate dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Presidente dell'Associazione ed i membri del Consiglio Direttivo, secondo un criterio di equa rappresentatività tra gli Alumni dei Programmi di scambio;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

17.2 In sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

18.1 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere tra i suoi componenti due VicePresidenti individuati, secondo un criterio di equa rappresentatività tra gli Alumni dei Programmi di scambio
- b) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione;

- c) definire le linee guida e il piano programmatico riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- d) predisporre i bilanci consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- e) predisporre ed approvare i bilanci preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione
- g) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- h) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascuno, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- i) deliberare in merito alle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- l) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- m) stabilire in prima attuazione del presente Statuto l'importo dei contributi annui ordinari e, successivamente, proporre l'importo all'Assemblea che li approva;
- n) nominare, per ciascun Chapter territoriale, un coordinatore e due vice coordinatori;
- o) nominare il coordinatore del Chapter Fulbright Alumni.

18.2 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti, ad eccezione di quanto indicato sub g). In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 19 - Composizione del Consiglio Direttivo

19.1 Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di sei ad un massimo di otto membri eletti tra i soci, oltre al Presidente. Inoltre, ne fanno parte di diritto il Past President, i coordinatori dei Chapter territoriali ed il coordinatore del Chapter Fulbright Alumni. Qualora il Past President sia eletto ad altra carica gli subentra il Past President precedente.

19.2 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

19.3 In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione dei suoi componenti fino al limite statutario. I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 20 - Riunioni del Consiglio Direttivo

20.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando lo richieda almeno un terzo dei componenti. Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

20.2 Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso spedito quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, tale termine è abbreviato a cinque giorni.

20.3 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti elettivi e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente più anziano. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

20.4 L'adunanza del Consiglio Direttivo può, altresì, svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati ovvero per via telematica.

Art. 21 - Il Presidente

21.1 Il Presidente rappresenta l'Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. A lui spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Il Presidente dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile.

Art. 22 Il Segretario generale

22.1 Il Segretario generale, è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, che coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni, assicurando l'esecuzione dei deliberati degli organi dell'Associazione. Svolge inoltre funzione di tesoriere, verifica la regolare tenuta della contabilità sociale e coordina la gestione amministrativa. Il Segretario generale dura in carica due anni.

Art. 23 - Chapter territoriali

23.1 I Chapter territoriali sono istituiti, di norma, presso le sedi consolari americane dislocate sul territorio italiano. Essi elaborano proposte e progetti per la redazione del programma annuale di attività dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo.

23.2 Il coordinatore di ogni Chapter predispone un piano annuale delle attività e lo sottopone per approvazione al Consiglio Direttivo affinché sia inserito nel programma annuale dell'Associazione.

Art. 24 Chapter Fulbright Alumni

24.1 Il Chapter "Fulbright Alumni" è istituito in seno ad Amerigo e riunisce i partecipanti all'omonimo programma iscritti all'Associazione.

24.2 Il coordinatore del Chapter predispone un piano annuale delle attività e lo sottopone per approvazione al Consiglio Direttivo affinché sia inserito nel programma annuale dell'Associazione.

Art. 25 - Fondo di gestione

25.1 Il fondo di gestione dell'Associazione é costituito:

- a) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) da versamenti volontari degli associati;
- d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

25.2. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 26 - Durata del periodo di contribuzione

26.1 I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

26.2 Il socio dimissionario o che, comunque, cessi di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso. Conseguentemente, nell'ipotesi di pagamento infrannuale non sorge diritto alcuno al rimborso pro-quota.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

27.1 Tutti gli eventuali avanzi di gestione devono essere reimpiegati nell'attività dell'Associazione.

28.2 In nessun caso, né direttamente né indirettamente, gli eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale possono essere distribuiti né andare a vantaggio dei soci o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per l'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 28 - Esercizio sociale

28.1 L'esercizio sociale inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio di ogni anno.

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

29.1 In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 30 - Regolamento interno

30.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 31 - Rinvio

31.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge in materia di associazione non riconosciute.